

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI – MODIFICHE NORMATIVE PER SVOLGERE L'ATTIVITA'

Il Comitato Nazionale Gestori ha adottato **due nuove deliberazioni** (n.6 e n.7 del 30 maggio 2017) con le quali vengono stabiliti i **Requisiti del responsabile tecnico** (in vigore il 16 ottobre 2017) e i **Criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici**, dando attuazione a quanto previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), decreto con cui era stato pubblicato il regolamento del settore.

Va evidenziato che, in assenza dei requisiti in contenuti nella delibera n. 6, non è possibile per i tecnici assumere e svolgere l'incarico di Responsabile.

Si illustrano gli aspetti principali della Deliberazione n. 6/2017.

Deliberazione n.6/2017

Il Comitato Nazionale Gestori con questo atto disciplina nel dettaglio i requisiti del responsabile tecnico individuati, **per ciascuna categoria e classe d'iscrizione**, nell'**allegato "A"** alla Deliberazione stessa.

Ai fini dell'iscrizione prevista **per i diversi settori** di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico (art. 1) consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei casi indicati dall'art. 1, ovvero:

- a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

All'art. 2 si indica che le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". Tali verifiche si compongono di quiz che vengono approvati dal Comitato nazionale, pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori e periodicamente aggiornati.

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. In caso di mancato superamento, può sostenersi una nuova verifica decorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.

In base al testo dell'art. 13 del Decreto, viene **esonerato dalle verifiche il legale rappresentante** dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione **per almeno venti anni**.

Infine, come già previsto all'ultimo comma del Decreto n. 120/2014, **in via transitoria, l'art. 3** specifica che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera può **continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dall'entrata in vigore della Delibera (in vigore dal giorno 16 ottobre 2017**, quando diviene definitivamente effettiva la disciplina degli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.)

Allegati normativi:

- *Deliberazione 30 maggio 2017 n. 6 e n.7*

- *Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.*